

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E GLI INDICI DI ALLERTA DEL CNDCEC

Tra le novità introdotte dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” si segnala la **procedura di allerta e di composizione assistita della crisi**, che richiede il costante monitoraggio della situazione debitoria dell’impresa, con la previsione di disposizioni dirette ad una maggiore responsabilizzazione del debitore nonché degli organi della società.

Nella fase (preventiva) di allerta assume particolare rilevanza il ruolo dell’organo di controllo della società al quale viene ora attribuito il compito di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare agli amministratori l’esistenza di fondati indizi di crisi.

In mancanza di “attivazione” da parte dell’organo amministrativo nel fornire risposta all’organo di controllo o nell’adottare le misure necessarie al superamento della crisi, l’organo di controllo deve informare l’Organismo di composizione della crisi (OCRI) istituito presso la CCIAA.

La segnalazione a tale Organismo è posta a carico anche di specifici “creditori pubblici qualificati” (Agenzia delle Entrate, INPS, Agente della riscossione) qualora il debitore presenti un’esposizione debitoria nei loro confronti superiore a determinati limiti e non provveda alla relativa estinzione entro uno specifico termine.

NB Le novità in esame sono, in generale, **applicabili dal 15.8.2020** (18 mesi dalla pubblicazione del Decreto sulla G.U.).

Tuttavia, **alcune disposizioni** entrano in vigore il **16.3.2019** (30 giorni successivi dalla pubblicazione del Decreto sulla G.U.).

Recentemente il CNDCEC, in data 19.10.2019, ha diffuso la bozza degli indici utilizzabili al fine di individuare lo stato di crisi, ora al vaglio del MISE.

I NUOVI OBBLIGHI IN CAPO ALL’IMPRESA / SOCIETÀ

Al fine di favorire l’emersione tempestiva della crisi sono stati previsti alcuni nuovi obblighi in capo all’imprenditore, così differenziati.

<p>Imprenditore individuale</p>	<p>Deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.</p>
<p>Imprenditore collettivo (società di capitali / di persone)</p>	<p>Deve adottare un assetto organizzativo adeguato, come previsto dall’art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. In particolare deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● istituire un assetto organizzativo / amministrativo / contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale; ● attivarsi “senza indugio” per adottare / attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

La novità in esame, come disposto espressamente dal comma 2 dell'art. 389, D.Lgs. n. 14/2019, è in vigore dal 16.3.2019.

GLI INDICATORI DELLA CRISI

Il nuovo sistema è basato sull'allerta, ossia sul fatto di **rilevare degli indizi di crisi** dell'impresa. In tale contesto assumono rilevanza gli **indicatori della crisi**, previsti dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019, rappresentati dagli **squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa nonché dell'attività imprenditoriale svolta, tenuto conto della data di costituzione / inizio dell'attività, **rilevabili attraverso appositi indici** che evidenziano:

- o la **sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi**;
- o le **prospettive di continuità aziendale** per l'esercizio in corso o, qualora la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione sia inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.

A tal fine:

- o sono **indici significativi** quelli che misurano:
 - la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare;
 - l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
- o sono altresì **indici di crisi** i ritardi reiterati e significativi nell'effettuazione dei pagamenti.

NB Ai sensi del comma 2 del citato art. 13, l'elaborazione degli indici, con cadenza "almeno triennale", è stata demandata al CNDCEC ed all'approvazione del MISE. Per le start-up innovative, PMI innovative, società in liquidazione e imprese costituite da meno di 2 anni sono elaborati indici specifici.

Come sopra accennato, recentemente il CNDCEC ha diffuso la bozza dei predetti indici.

Il CNDCEC ritiene che

"il co. 1 dell'art. 13 individui il momento di discriminare tra situazioni di crisi che assumono rilevanza per gli obblighi segnaletici e situazioni che non la assumono ancora nei seguenti casi:

- a) l'assenza della sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
- b) i pregiudizi per la continuità aziendale nell'esercizio in corso o quanto meno per sei mesi;
- c) la presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti, avendo anche riguardo ai limiti posti a i fini delle misure premiali dall'art. 24 CCI.

Gli indici di cui all'art. 13 co.2, costituiscono segnali di crisi, ma non assumono da soli rilevanza sufficiente a fare ritenere sussistente uno stato di crisi ai sensi dell'art. 14 CCI".

Inoltre, come evidenziato dal CNDCEC, **"anche in assenza di segnali da parte degli indici di cui al co. 2, possono verificarsi ulteriori situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 13 co. 1, in presenza di insostenibilità del debito, pregiudizio al going concern o reiterati e significativi ritardi nei pagamenti".**

Il CNDCEC ritiene pertanto di:

- o proporre un gruppo di indici e un "iter" logico di lettura degli stessi che ne renda possibile una valutazione unitaria;
- o offrire un supporto metodologico utilizzabile per il calcolo degli indici partendo dalla valutazione dell'andamento aziendale.

NB L'impresa che, in base alle relative caratteristiche, **ritiene non adeguati tali indici**, evidenzia le ragioni in Nota integrativa, riportando gli indici considerati idonei a far presumere lo stato di crisi.


L'adeguatezza di tali indici deve essere certificata da un professionista indipendente, con una specifica attestazione da allegare alla Nota integrativa.


L'attestazione produce effetti per l'esercizio successivo.


GLI INDICI DI ALLERTA DEL CNDCEC

Va innanzitutto evidenziato che, in sede di elaborazione degli indici di allerta, il CNDCEC ha privilegiato i modelli che minimizzassero i falsi positivi, ossia imprese di cui è prevista l'insolvenza ma che in realtà non vi incorreranno nel periodo temporale considerato, ammettendo la possibilità di un maggior numero di falsi negativi, ossia imprese di cui non risulta diagnosticata la crisi che diverranno insolventi.

In particolare sono stati individuati i seguenti indici.

PATRIMONIO NETTO	Utilizzo
	<p>È applicabile a tutte le imprese.</p> <p>Costituisce un indice di crisi se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è negativo; • per le società di capitali, risulta al di sotto del limite minimo stabilito dal C.c. a causa di perdite d'esercizio, anche cumulate. <p>Tale situazione rappresenta una causa di scioglimento della società ex art. 2484, comma 4, C.c. e, pertanto, a prescindere dalla situazione finanziaria costituisce un pregiudizio alla continuità aziendale (going concern) finché le perdite non sono ripianate e il capitale sociale portato almeno al minimo legale.</p> <p>Può essere superata a seguito di una ricapitalizzazione.</p> <p>A fini segnaletici è quindi ammessa la prova contraria dell'assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.</p>
	Modalità di calcolo
	<p>È individuato dal totale della voce A del passivo dello Stato Patrimoniale al netto dei "<i>crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</i>" e di eventuali dividendi deliberati non ancora contabilizzati.</p> <p>Nel patrimonio netto non va considerata la "<i>Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>", indipendentemente dal relativo saldo.</p>
DSCR (debt service coverage ratio)	Utilizzo
	<p>È applicabile a tutte le imprese.</p> <p>Costituisce un indice di crisi se, a 6 mesi, risulta inferiore a "1".</p> <p>Se l'indice presenta un valore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superiore a 1, denota la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte temporale di 6 mesi; • inferiore a 1, denota l'incapacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte temporale di 6 mesi. <p>Va evidenziato che il periodo di 6 mesi può essere ampliato alla durata residua dell'esercizio (superiore a 6 mesi), qualora il calcolo risulti più agevole ed affidabile.</p> <p> L'utilizzo di tale indice è possibile solo se l'organo di controllo ritiene affidabili i dati prognostici assunti ai fini del relativo calcolo, secondo il giudizio professionale, a partire dal budget di tesoreria utilizzato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti.</p> <p>La stima del dato prognostico spetta all'organo amministrativo delegato, attraverso il ricorso ad adeguati assetti.</p>

	Modalità di calcolo
DSCR (debt service coverage ratio)	<p>Al fine del calcolo sono utilizzabili 2 metodi alternativi.</p> <p>1° metodo Il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall'impresa, che rappresenti le entrate e uscite di disponibilità liquide attese nei successivi 6 mesi. In particolare l'indice è dato dal rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le risorse disponibili per il servizio al debito, costituite dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi 6 mesi, comprese le giacenze iniziali di cassa, al netto delle uscite di liquidità riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti indicati al denominatore; e • le uscite previste contrattualmente per il rimborso di debiti finanziari (verso banche / altre finanziatori). Il rimborso è rappresentato dal pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi 6 mesi. <p>2° metodo È calcolato quale rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei 6 mesi successivi; e • flussi necessari al rimborso del debito non operativo scadente nei 6 mesi successivi. <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i flussi di cassa complessivi sono costituiti da: <ol style="list-style-type: none"> a) flussi operativi al servizio del debito, corrispondenti al free cash flow from operations (FCFO) dei 6 mesi successivi, determinato in base ai flussi finanziari derivanti dall'attività operativa applicando il Principio contabile OIC n. 10, deducendo i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti. Non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle lett. e) e f); b) disponibilità liquide iniziali; c) linee di credito disponibili che possono essere usate nel periodo di riferimento. Con riguardo alle linee autoliquidanti, vanno considerate fruibili per la sola parte riferita ai crediti commerciali anticipabili; • i debiti non operativi scadenti nei 6 mesi successivi sono rappresentati da: <ol style="list-style-type: none"> d) pagamenti previsti, per capitale e interessi, del debito finanziario; e) debito fiscale / contributivo (comprese sanzioni e interessi) non corrente, ossia il debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze previste (scaduto / oggetto di rateazione) e che per effetto di rateazioni / dilazioni accordate, scade nei successivi 6 mesi; f) debito nei confronti di fornitori / altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti "fisiologici" (ossia, determina "reazioni" da parte del fornitore mediante azioni dirette alla riscossione o all'applicazione di interessi di mora o all'effettuazione delle forniture subordinate al pagamento o interruzioni della supply chain). <p> La scelta del metodo spetta agli organi di controllo ed è collegata alla qualità e affidabilità dei flussi informativi.</p>

Utilizzo			
INDICI DI SETTORE	<p>Sono applicabili se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il patrimonio netto è positivo e il capitale sociale supera il minimo legale; • il DSCR: <ul style="list-style-type: none"> – non è disponibile; – risulta non sufficientemente affidabile per l'inadeguata qualità dei dati prognostici. <p>Trattasi di 5 indici, aventi soglie differenziate a seconda del settore di attività.</p> <p> Gli indici di settore segnalano una situazione di crisi soltanto se superano contestualmente le soglie previste per ciascuno di essi. Come evidenziato dal CNDCEC, infatti, gli stessi <i>"hanno significato solo se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, se isolatamente considerati, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi"</i>.</p>		
	Modalità di calcolo		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #e1f5fe; text-align: center;">Indice di sostenibilità degli oneri finanziari</td> <td> <p>È calcolato quale rapporto tra le seguenti voci di Conto economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interessi e altri oneri finanziari (voce C.17); e • ricavi netti (voce A.1). </td> </tr> </table>	Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	<p>È calcolato quale rapporto tra le seguenti voci di Conto economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interessi e altri oneri finanziari (voce C.17); e • ricavi netti (voce A.1).
	Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	<p>È calcolato quale rapporto tra le seguenti voci di Conto economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interessi e altri oneri finanziari (voce C.17); e • ricavi netti (voce A.1). 	
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #e1f5fe; text-align: center;">Indice di adeguatezza patrimoniale</td> <td> <p>È calcolato quale rapporto tra le seguenti voci di Stato patrimoniale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • patrimonio netto (voce A del passivo al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e i dividendi deliberati); e • debiti totali (voce D del passivo), a prescindere dalla natura e ratei / risconti passivi (voce E del passivo). </td> </tr> </table>	Indice di adeguatezza patrimoniale	<p>È calcolato quale rapporto tra le seguenti voci di Stato patrimoniale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • patrimonio netto (voce A del passivo al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e i dividendi deliberati); e • debiti totali (voce D del passivo), a prescindere dalla natura e ratei / risconti passivi (voce E del passivo).
Indice di adeguatezza patrimoniale	<p>È calcolato quale rapporto tra le seguenti voci di Stato patrimoniale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • patrimonio netto (voce A del passivo al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e i dividendi deliberati); e • debiti totali (voce D del passivo), a prescindere dalla natura e ratei / risconti passivi (voce E del passivo). 		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #e1f5fe; text-align: center;">Indice di ritorno liquido dell'attivo</td> <td> <p>È calcolato quale rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cash flow, ossia somma del risultato d'esercizio e dei costi non monetari (ad esempio, ammortamenti, svalutazione crediti, accantonamenti per rischi) al netto dei ricavi non monetari (ad esempio, rivalutazione partecipazioni, imposte anticipate); e • totale attivo di Stato patrimoniale. </td> </tr> </table>	Indice di ritorno liquido dell'attivo	<p>È calcolato quale rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cash flow, ossia somma del risultato d'esercizio e dei costi non monetari (ad esempio, ammortamenti, svalutazione crediti, accantonamenti per rischi) al netto dei ricavi non monetari (ad esempio, rivalutazione partecipazioni, imposte anticipate); e • totale attivo di Stato patrimoniale. 	
Indice di ritorno liquido dell'attivo	<p>È calcolato quale rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cash flow, ossia somma del risultato d'esercizio e dei costi non monetari (ad esempio, ammortamenti, svalutazione crediti, accantonamenti per rischi) al netto dei ricavi non monetari (ad esempio, rivalutazione partecipazioni, imposte anticipate); e • totale attivo di Stato patrimoniale. 		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #e1f5fe; text-align: center;">Indice di liquidità</td> <td> <p>È calcolato quale rapporto tra le seguenti voci di Stato patrimoniale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attivo a breve termine, ossia somma delle voci dell'attivo circolante (voce C dell'attivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dei ratei / risconti attivi (voce D dell'attivo); e • passivo a breve termine, ossia somma dei debiti (voce D del passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dei ratei / risconti passivi (voce E del passivo). </td> </tr> </table>	Indice di liquidità	<p>È calcolato quale rapporto tra le seguenti voci di Stato patrimoniale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attivo a breve termine, ossia somma delle voci dell'attivo circolante (voce C dell'attivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dei ratei / risconti attivi (voce D dell'attivo); e • passivo a breve termine, ossia somma dei debiti (voce D del passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dei ratei / risconti passivi (voce E del passivo). 	
Indice di liquidità	<p>È calcolato quale rapporto tra le seguenti voci di Stato patrimoniale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attivo a breve termine, ossia somma delle voci dell'attivo circolante (voce C dell'attivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dei ratei / risconti attivi (voce D dell'attivo); e • passivo a breve termine, ossia somma dei debiti (voce D del passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dei ratei / risconti passivi (voce E del passivo). 		

INDICI DI SETTORE	Indice di indebitamento previdenziale o tributario	<p>È calcolato quale rapporto tra le seguenti voci di Stato patrimoniale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • somma dei debiti tributari (voce D.12 del passivo) / debiti previdenziali e assistenziali (voce D.13 del passivo) esigibili entro / oltre l'esercizio successivo; e • totale attivo.
--------------------------	---	--

Relativamente agli **indici di settore**, il CNDCEC individua le seguenti **soglie di allerta**.

Settore	Soglia di allerta				
	Oneri finanziari / ricavi	Patrimonio netto / debiti totali	Liquidità a breve termine (attività a breve / passività a breve)	Cash flow / attivo	indebitamento previdenziale + tributario) / attivo
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2.8%	9.4%	92.1%	0.3%	5.6%
(B) Estrazione					
(C) Manifattura	3.0%	7.6%	93.7%	0.5%	4.9%
(D) Produzione energia / gas					
(E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti					
(D) Trasmissione energia / gas	2.6%	6.7%	84.2%	1.9%	6.5%
(F41) Costruzione di edifici	3.8%	4.9%	108.0%	0.4%	3.8%
(F42) Ingegneria civile					
(F43) Costruzioni specializzate	2.8%	5.3%	101.1%	1.4%	5.3%
(G45) Commercio ingrosso e dettaglio autoveicoli					
(G46) Commercio ingrosso	2.1%	6.3%	101.4%	0.6%	2.9%
(D) Distribuzione energia / gas					
(G47) Commercio dettaglio					
(I56) Bar e ristoranti	1.5%	4.2%	89.8%	1.0%	7.8%
(H) Trasporto e magazzinaggio					
(I55) Hotel	1.5%	4.1%	86.0%	1.4%	10.2%
(JMN) Servizi alle imprese	1.8%	5.2%	95.4%	1.7%	11.9%
(PQRS) Servizi alle persone	2.7%	2.3%	69.8%	0.5%	14.6%

NB Come evidenziato dal CNDCEC, gli indici devono essere **applicati in base ad una specifica sequenza**. Infatti:

- il superamento del valore soglia del primo indice (patrimonio netto) rende ipotizzabile la presenza della crisi;
- il mancato superamento del primo indice richiede la verifica del secondo (DSCR). Qualora la soglia di tale indice risulti superata, è ipotizzabile la crisi. In mancanza del relativo dato, va effettuata la verifica degli indici di settore.

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E MICRO IMPRESE

Per i seguenti soggetti:

- imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
 - “micro imprese”, che si “limitano” a redigere lo Stato patrimoniale ed il Conto economico;
- gli indici sono **determinati sulla base della situazione contabile** utilizzata ai fini della redazione del bilancio, tenendo conto che lo stesso può essere privo di alcune delle informazioni necessarie al relativo calcolo.

I dati utilizzati devono essere disponibili per la consultazione da parte dell'organo di controllo.

INDICI SPECIFICI

Il CNDCEC, tenuto conto di quanto "richiesto" dal D.Lgs. n. 14/2019, ha elaborato specifici indici per le imprese che si trovano in particolari situazioni.

Imprese costituite da meno di 2 anni

Se l'impresa è costituita da meno di 2 anni:

- assume rilevanza **esclusivamente l'indice del patrimonio netto negativo**;
- sono **applicabili le regole generali** (compresi gli indici di settore) qualora la stessa sia succeduta / subentrata ad altra nella conduzione / titolarità dell'impresa, ossia, ad esempio, nei seguenti casi:
 - società beneficiaria di un'azienda / ramo d'azienda per effetto di una scissione;
 - società incorporante a seguito di fusione / risultante dalla fusione;
 - società conferitaria di un'azienda / ramo d'azienda;
 - impresa acquirente di un'azienda / ramo d'azienda già esistente;
 - impresa affittuaria di un'azienda / ramo d'azienda già esistente.

Imprese in liquidazione

Per l'impresa in liquidazione che ha cessato l'attività, l'indice rilevante della crisi è individuato dal rapporto tra:

- valore di realizzo dell'attivo liquidabile;

e

- debito complessivo dell'impresa.

Va considerato che:

- rileva la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti o di un DSCR inferiore a "1";
- non è, di per sè, indicativa la presenza di un patrimonio netto negativo in quanto lo stesso potrebbe derivare da un minor valore contabile degli assets rispetto a quanto realizzabile dalla relativa liquidazione.

Start-up innovative

Poiché l'applicazione alle start-up innovative e alle PMI innovative degli indici sopra evidenziati comporterebbe un "*elevato tasso di insuccesso connaturale al profilo di rischio che caratterizza queste imprese*", e considerato che per le stesse rileva essenzialmente la capacità di ottenere risorse finanziarie da soci / obbligazionisti / banche / intermediari finanziari, l'indice della crisi "*risiede ... in presenza di debito attuale o derivante dagli impegni assunti, nella capacità di ottenere le risorse finanziarie per la **prosecuzione dell'attività di studio e di sviluppo**, laddove un momento di criticità è costituito dalla sua **sospensione per almeno 12 mesi***".

Di conseguenza, quale indice va utilizzato il DSCR, tenendo conto del fabbisogno finanziario minimo per la prosecuzione dell'attività di studio e sviluppo del progetto.

NB Al fine di individuare lo stato di crisi non rilevano l'assenza di ricavi e i risultati economici negativi. All'organo di controllo è demandata la verifica della natura "innovativa" dell'impresa.

Cooperative e consorzi

Per le cooperative:

- relativamente al prestito sociale, il calcolo dell'**indice DSCR** a 6 mesi deve tener conto dei flussi attesi, per versamenti e rimborsi del prestito stesso, secondo una non irragionevole stima, basata su evidenze storiche delle movimentazioni non precedenti a 3 anni;
- in presenza di prestito sociale l'**indice di adeguatezza patrimoniale** può essere modificato al fine di tener conto dell'incidenza delle richieste di rimborso del prestito sulla base delle evidenze storiche non precedenti a 3 anni;
- nel calcolo dell'**indice di liquidità**, la voce relativa al passivo a breve termine riferita al prestito sociale deve tener conto delle precisazioni e valutazioni effettuate con riguardo all'indice DSCR e dell'indice di adeguatezza patrimoniale.

NB L'indice di adeguatezza patrimoniale può essere modificato, tenendo conto dei debiti verso i soci riferiti allo scambio mutualistico per:

- le cooperative agricole di conferimento;
- le cooperative edilizie di abitazione;
- i consorzi e le società consortili.

